

SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI
IL RESPONSABILE**GABRIELE SQUINTANI**

Lett. 353

Al/al

98634
08 04 2010Ai Responsabili Servizi Veterinari delle
Aziende UU SS LLAi Comitati provinciali per la tutela della
popolazione canina e felina
Regione Emilia RomagnaAgli Uffici comunali anagrafe canina
Regione Emilia-Romagna

p.c

Alla Federazione Regionale degli Ordini
Medici VeterinariDott.ssa G. Ferri
Ministero della Sanità
Direzione Generale Sanità Animale e
Farmaco VeterinarioDott. G. Gandini
PIF Emilia RomagnaDott. G. Belluzzi
UVAC Emilia RomagnaA.N.M.V.I.
Regione Emilia-RomagnaSig. V. Camillini
Presidente Nazionale
AISAD/ConfesercentiSig. M. Filippi
FEDERFAUNA

Sedi

Oggetto: applicazione OM 6/8/2008 e LR. 27/2000


La Legge regionale 27/2000 all'art. 7 definisce che i proprietari dei cani, gli allevatori ed i detentori dei cani a scopo di commercio sono tenuti all'iscrizione degli animali all'anagrafe canina entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

Con nota del direttore generale della Regione Emilia-Romagna, Prot. n. AA/DIR/03 – 21824 del 3/6/03 si precisava che solo nel caso in cui la detenzione fosse inferiore ai 30 giorni messi a disposizione della normativa vigente, il proprietario o detentore non era obbligato all'iscrizione del cane all'anagrafe canina.

L'O.M. 6/8/08 sancisce all'art. 1, comma 4 che tutti i cani devono essere accompagnati in tutti i loro trasferimenti di proprietà dal certificato di iscrizione all'anagrafe canina. La stessa ordinanza all'art. 2 vieta, oltre che la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, anche la vendita, includendo anche la cessione, di cani non identificati e registrati in conformità alla presente Ordinanza.

Quindi, in ottemperanza alla citata Ordinanza Ministeriale si precisa che rimane vincolante la registrazione presso l'anagrafe canina dei cani entro 30 giorni dalla nascita o dal possesso fatto salvo il caso in cui gli animali vengano commercializzati o ceduti prima che siano trascorsi i suddetti 30 giorni. In questa evenienza i cani dovranno essere identificati e iscritti all'anagrafe canina prima della vendita o cessione.

Si raccomanda ai Servizi Veterinari delle Aziende USL, ai Referenti provinciali dei Comitati per la tutela della popolazione canina e felina e agli Uffici comunali dell'anagrafe canina di darne comunicazione agli operatori del settore.


Gabriele Squintani